

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali



COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO DENOMINATO (TORRE CIVICA/ ovvero CASA MELANDRI)

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER

progettazione preliminare, definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
nonché eventuale Direzione Lavori e contabilità / Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

IL PROFESSIONISTA
.....

IL DIRIGENTE
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.1
PROFESSIONISTA INCARICATO

Il Comune di Ravenna affida l'incarico per:

il testo sarà definito in base all'esercizio dell'opzione così come previsto all'art. 1.4 e al Capo 3 del disciplinare di incarico relativo alla "Verifica e analisi dei possibili interventi necessari per garantire l'idoneità statica e per la mitigazione delle principali vulnerabilità in materia antisismica relativa agli edifici denominati TORRE CIVICA e CASA MELANDRI ubicati in Ravenna angolo Via Ponte Marino – Via Serafino Ferruzzi" posto a base della procedura di gara conclusasi con determinazione dirigenziale DO del .

la redazione del progetto preliminare / del progetto definitivo / del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione / della Direzione Lavori e contabilità / del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

relativamente all'intervento di , al professionista , di seguito denominato "affidatario" con studio a , c.f. , P. Iva .

ART. 1.2
OGGETTO INCARICO

L'intervento che l'Amministrazione Comunale intende realizzare consiste nell'esecuzione delle opere necessarie a .

In armonia a quanto già redatto, ed allo studio di fattibilità prodotto in esecuzione dell'incarico affidato con determinazione dirigenziale DO del ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del l'affidatario dovrà redigere la parte progettuale preliminare e definitiva.

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

CAPO 2 – PROGETTAZIONE

ART. 2.1 **PROGETTO PRELIMINARE**

ART. 2.1.1 DOCUMENTI ED ELABORATI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto preliminare dovrà essere composto, salva diversa indicazione del Responsabile del Procedimento (RUP), dagli elaborati indicati dagli artt. 18-24 del DPR 554/99.

Si stabilisce che si debba prevedere la predisposizione degli elaborati succitati, tutti in 6 (sei) copie, comunque firmati in originale dall'affidatario.

Gli elaborati grafici dovranno essere forniti anche su supporto informatico(cd-rom) compatibile con i programmi informatici utilizzati dal Servizio Edilizia.

ART. 2.1.2 VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 46 del DPR 554/99 il progetto preliminare dovrà essere sottoposto, a cura del Responsabile del procedimento e alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità, all'importanza dell'intervento e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel DPP.

Del procedimento di verifica è redatto verbale in contraddittorio tra il RUP e i progettisti. Tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica che può essere:

- a) positiva;
- b) negativa relativa;
- c) negativa assoluta.

La conclusione positiva può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento.

La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto preliminare ovvero di predisporre altre soluzioni in maggiore conformità alle indicazioni del RUP.

La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la rescissione dell'incarico ai sensi dell'art. 31 del presente disciplinare di incarico.

ART. 2.2 **PROGETTO DEFINITIVO**

ART. 2.2.1 DOCUMENTI ED ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo dovrà essere composto, salva diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, dagli elaborati indicati dagli artt. 25-34 del DPR 554/99.

Si stabilisce che si debba prevedere la predisposizione degli elaborati succitati, tutti in 6 (sei) copie, comunque firmati in originale;

Gli elaborati grafici dovranno essere forniti anche su supporto informatico (CD-ROM) compatibile con i programmi informatici utilizzati dal Servizio Edilizia

Per la Stima dell'intervento si richiamano le osservazioni fatte per il calcolo sommario di cui all'articolo precedente.

ART. 2.2.2 VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

Nell'ambito del Sistema Gestione Qualità in uso presso l'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna, il RUP procederà, prima dell'approvazione ed in contraddittorio con i progettisti, a verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente, al DPP, nonché al precedente livello di progettazione preliminare ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 48 del DPR 554/99.

Del procedimento di verifica è redatto verbale in contraddittorio tra il RUP e i progettisti. Tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica che può essere:

- a) positiva;
- b) negativa relativa;
- c) negativa assoluta.

La conclusione positiva può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento.

La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto definitivo ovvero di predisporre altre soluzioni in maggiore conformità alle indicazioni del RUP.

La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la rescissione dell'incarico ai sensi dell'art. 31 del presente disciplinare di incarico.

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

Il progetto definitivo si intenderà correttamente ed esaurientemente completato solo dopo l'ottenimento dei pareri necessari, lo stesso dovrà quindi essere integrato o in parte modificato, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, in relazione ai pareri degli enti di controllo.

ART. 2.2.3 ACQUISIZIONE DI PARERI

Dovranno essere predisposti tutti gli elaborati tecnici ed ogni atto necessario alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati in materia **igienico-sanitaria (Az. U.S.L.)**, in materia di prevenzione incendi **(V.V.F.)**, in materia storico-architettonico **(S.B.A. e P.)**, in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti, in materia edilizia e urbanistica **(C.Q.A.P.)**.

La documentazione per l'acquisizione dei pareri dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento contestualmente al progetto definitivo e lo sviluppo della successiva progettazione esecutiva dovrà essere fatto conformemente ai pareri acquisiti.

ART. 2.4

OSSERVANZA NORME PER LA PROGETTAZIONE – PIANO DI PROGETTAZIONE

L'affidatario si obbliga alla osservanza delle norme e delle leggi per la compilazione dei progetti di opere per conto dello Stato di cui alla vigente normativa in materia di LL. PP. e di tutte le norme in qualsiasi modo emanate anche successivamente all'approvazione del presente disciplinare, nonché a quanto stabilito nel Piano di Progettazione di cui al successivo paragrafo.

L'affidatario dovrà dotarsi degli elementi minimi di un "Piano di progettazione" approvato dal Responsabile del Procedimento e che sostanzialmente tratti i seguenti argomenti :

- a) identificazione delle principali fasi previste per lo svolgimento dell'incarico e dei punti critici di controllo sul processo;
- b) elenco degli elaborati progettuali (che accompagnerà ogni copia generale degli elaborati prodotti);
- c) elenco degli strumenti e dei software utilizzati per lo svolgimento dell'incarico;
- d) Composizione del gruppo di progettazione con esplicitati ruoli e compiti di ciascuno

Nella predisposizione degli elaborati l'affidatario dovrà utilizzare il formato ufficiale di cartiglio ed il sistema di codifica degli elaborati in vigore presso il Servizio Edilizia – Gestione Edifici Scolastici del Comune di Ravenna nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole grafiche in vigore presso il suddetto Servizio. Gli elaborati presentati nel corso della progettazione devono essere chiaramente identificati con la dicitura **"Bozza del** consegnato in data.....

L'affidatario, infine, è tenuto a partecipare ad una riunione di avvio alla progettazione indetta dal Responsabile del Procedimento al fine di condividere e riesaminare il documento preliminare alla progettazione, le risultanze delle fasi precedenti di progettazione, le modalità di consegna degli elaborati.

ART. 2.5

ELABORATI FORNITI DALL'U.T.

L'Amministrazione, fornirà all'affidatario tutti gli elaborati disponibili che possano facilitare la compilazione del progetto.

ART. 2.6

RAPPORTO CON U.T.

L'affidatario si impegna nell'espletamento di tutto l'incarico di cui al presente contratto a tenere gli opportuni contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale e a predisporre le verifiche e la progettazione in accordo con esso.

In particolare lo sviluppo del progetto dovrà avvenire in maniera coordinata con il Servizio Edilizia – U.O Edilizia Vincolata.

ART. 2.7

TEMPO UTILE PER PRESENTARE GLI ELABORATI I

L'affidatario si impegna a consegnare gli elaborati :

- progetto preliminare entro 45 gg.;
 - progetto definitivo entro 90 gg.;
- dalla comunicazione di avvio da parte del Responsabile del Procedimento per le singole fasi progettuali.

ART.2.8

PENALI PER RITARDI

Qualora la presentazione degli elaborati relativi al progetto definitivo ed esecutivo venissero ritardati oltre il termine stabilito, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari **all'1% (uno per mille)** del compenso dovuto all'Affidatario per le rispettive prestazioni, da trattenersi sulle relative liquidazioni.

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

ART. 2.9

OBBLIGO DI INTRODURRE MODIFICHE

L'affidatario nelle varie fasi della progettazione, si obbliga ad introdurre nel progetto anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, di lieve entità, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

ART. 2.10

PROPRIETÀ ELABORATI

Quanto prodotto dall'affidatario resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà utilizzarlo come crede, come pure introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Eventuali modifiche avverranno con il disegno od enucleazione delle stesse in nuove tavole o allegati distinti e specificatamente individuati rispetto a quelli consegnati e firmati dall'affidatario.

ART. 2.11

CALCOLO ONORARIO

Visti:

la Legge 4 agosto 2006, n. 48, art. 2, la quale prevede l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe minime nel settore dei servizi professionali

- l'art. 253, comma 17 D.Lgs. n. 163/06 recante la applicazione di quanto previsto nel Decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 in tema di tariffe professionali, nelle more della emanazione del Decreto di cui all'art. 92, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 163/06;

il corrispettivo presunto spettante all'affidatario per l'incarico di progettazione di cui al presente disciplinare ammonta ad €. _____, oltre IVA ed oneri sociali, come risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 3.1 del disciplinare di incarico relativo alla "Verifica e analisi dei possibili interventi necessari per garantire l'idoneità statica e per la mitigazione delle principali vulnerabilità in materia antisismica relativa agli edifici denominati TORRE CIVICA e CASA MELANDRI ubicati in Ravenna angolo Via Ponte Marino – Via Serafino Ferruzzi" posto a base della procedura di gara conclusasi con determinazione dirigenziale DO del-----

Il corrispettivo a percentuale sarà applicato all'importo lordo dei lavori risultante dal livello di progettazione approvato.

ART 2.12

SPESE

Spetta ai Professionisti il rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dai progettisti e del personale di aiuto.

La stessa cosa dicasi per l'accesso che si sia reso necessario ad altri Pubblici Uffici, nonché le spese relative alla materiale compilazione del progetto, ivi compresa quella per il compenso a qualsiasi collaboratore.

Dette spese verranno valutate in maniera forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001, ed ogni eccedenza, ancorché dimostrabile, non sarà rimborsata.

Quanto sopra in riferimento al conglobamento di tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della citata tariffa professionale.

ART 2.13

PROGETTI DI STRALCIO

Per la compilazione di progetti di stralcio funzionale del progetto definitivo, esecutivo redatti dal Professionista che vengano richiesti dall'Amministrazione, sarà corrisposto un compenso **pari al 25%** della percentuale complessiva (ossia riferita al progetto globale) di cui alla Tab. A della tariffa professionale, calcolata sull'importo a base d'appalto del progetto di stralcio.

ART 2.14

PROGETTAZIONE IN LOTTI

Qualora al Professionista venga richiesto di procedere alla progettazione, ripartendo l'opera in più lotti funzionali, ha diritto ad un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario stabilito.

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

ART. 2.15

LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE

Non è previsto alcun anticipo.

Gli onorari verranno corrisposti, dietro presentazione di parcella debitamente autorizzata dal responsabile del procedimento, come segue:

- a) il corrispettivo dovuto per la progettazione preliminare sarà liquidato ad intervenuta approvazione del progetto e comunque entro 120 giorni dall'avvenuta consegna sempre che il progetto preliminare sia stato positivamente verificato
- b) il corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva sarà liquidato ad intervenuta approvazione del progetto e comunque entro 120 giorni dall'avvenuta consegna sempre che il progetto definitivo sia stato positivamente verificato

ART. 2.16

VARIANTI AL PROGETTO

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo saranno richiesti, siano essi progetti di variante, di ampliamento, perizie suppletive, ecc... completi di ogni allegato prescritto a norma delle vigenti disposizioni.

L'onorario spettante all'affidatario per la redazione degli elaborati di cui sopra, sarà valutato applicando all'importo lordo complessivo proprio della variante come progettata lo sconto praticato in sede di gara

Le spese verranno rimborsate applicando i criteri di cui all'art.13 del presente disciplinare.

Si precisa che, non spetterà all'affidatario compenso alcuno, sia per onorari che a titolo di rimborso spese, qualora le ragioni che hanno determinato la redazione di perizie suppletive o di variante siano imputabili a deficienza delle previsioni, errate contabilizzazioni, omissioni o negligenza in genere dello stesso affidatario.

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

CAPO 3 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ART. 3.1

INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

L'Affidatario dell'incarico o un componente del raggruppamento di progettisti incaricati avrà l'onere di assumere l'incarico di Coordinatore per la progettazione di cui all'art. 89 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e sarà pertanto onere dell'Affidatario o del componente incaricato del raggruppamento di progettazione svolgere i compiti e gli obblighi previsti all'art. 91 D.Lgs. 81/08 sopra citato per tale funzione.

L'incarico di Coordinatore per la progettazione verrà formalizzato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Le prestazioni da eseguirsi, durante la progettazione dell'opera, da parte del coordinatore per la progettazione, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, consistono nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione definitiva.

ART. 3.2

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento è un documento complementare al progetto definitivo che prevede l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La redazione del piano di sicurezza e coordinamento comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano di sicurezza e coordinamento contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese, ovvero dei lavoratori autonomi, ed è redatto anche al fine di prevedere, quando questo risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano di sicurezza e coordinamento è costituito da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento, delle fasi del procedimento attuativo, nonché contenente l'individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni e una relazione contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.

Il piano di sicurezza e coordinamento è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e al tempo utile totale per la conclusione dei lavori. Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore per la progettazione osserva, se disponibili, le prescrizioni regolamentari o le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.Lgs. 81/08.

Il piano di sicurezza e coordinamento è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma 6 che siano rappresentabili graficamente.

Il piano di sicurezza e coordinamento definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno gli elementi in accordo con quanto previsto all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/08, in attuazione dell'art. 131 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.”:

I costi per la sicurezza saranno evidenziati nel piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto previsto dal Capo 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/08, in attuazione dell'art.31 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.

ART. 3.3

ALTRI OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore in fase di progettazione deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano coincidano con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale.

Il Coordinatore in fase di progettazione deve assicurarsi che gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e i relativi costi siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

Il Coordinatore mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'incarico e senza ulteriori compensi, almeno 4 (quattro) copie del piano e del fascicolo. Mette altresì a disposizione del Responsabile del Procedimento una ulteriore copia su supporto informatico.

A richiesta del Responsabile del Procedimento, il Coordinatore mette a disposizione del medesimo un ulteriore numero di copie del piano necessarie a garantirne la consegna a tutte le imprese concorrenti alla gara che ne facciano richiesta, in tale caso sono dovute al Coordinatore solo le spese di riproduzione.

ART. 3.4

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'incarico ha per oggetto l'espletamento dell'attività di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera così come definito dall'art. 89, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008. per i lavori di oggetti del presente disciplinare.

Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse procedere all'affidamento degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori oggetto del presente disciplinare, l'Affidatario stesso con il presente atto si impegna ad assumere, a termini di legge, tale incarico secondo gli onorari calcolati come al successivo allegato A con le modalità previste nel presente titolo.

L'affidamento dell'incarico di Coordinatore in fase di esecuzione potrà riferirsi ai lavori nella loro interezza o ovvero ad eventuali stralci di questi, qualunque sia il tempo che decorrerà dall'approvazione del progetto esecutivo all'inizio dei lavori, e quindi senza limiti di tempo.

L'Amministrazione Comunale peraltro potrà decidere, nel rispetto delle normative vigenti, di procedere all'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti terzi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere considerandosi quest'ultimo completamente tacitato con il pagamento di quanto dovuto in relazione alle attività svolte, fatto salvo il pagamento del conguaglio per prestazioni parziali di cui al Testo Unico.

L'incarico di Coordinatore in fase di esecuzione è una prestazione facoltativa e pertanto dovrà essere autorizzata con specifica determinazione dirigenziale che preveda fra l'altro l'impegno della spesa presunta necessaria per lo svolgimento dell'attività stessa.

ART. 3.5

LE PRESTAZIONI DA FORNIRE

Le prestazioni da eseguirsi da parte del Coordinatore per l'esecuzione sono quelle previste ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare.

Il Coordinatore per l'esecuzione si accerta presso il Responsabile del Procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, e ne acquisisce copia completa da conservare in cantiere.

3.5.1

Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o all'inizio dei lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori il Coordinatore per la Esecuzione dovrà valutare positivamente l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza fornito dall'Impresa appaltatrice (art. 92 comma 1 let b) Dlgs 81/2008) e dalle eventuali ulteriori imprese esecutrici (art. 101, comma 3 D.Lgs. 81/2008).

2. Qualora prima dell'inizio dei lavori l'impresa esecutrice presenti, ai sensi dell'art. 131 comma 4 del D.Lgs 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 100 comma 5 del Dlgs 81/2008, proposte integrative al P.S.C. il Coordinatore si dovrà esprimere in merito alle stesse.

3. Per la verifica dell'idoneità del P.O.S. di cui al comma 1 e per l'eventuale valutazione delle proposte di cui al comma 2 il Coordinatore si esprimerà in forma scritta circa:

a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dalle imprese esecutrici;

b) l'idoneità del piano operativo, da considerare, ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c), come documento complementare di dettaglio del piano, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e la rispondenza circa i contenuti minimi di cui all'allegato XV, punto 3, D.Lgs. 81/2008;

4. In nessun caso, ai sensi dell'art. 100, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008, le proposte di cui al comma 2, anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.

5. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il coordinatore per l'esecuzione si pronuncia motivatamente entro i successivi dieci (10) giorni.

7. Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il coordinatore per l'esecuzione adegua il piano e lo ritrasmette al responsabile del procedimento.

8. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte ed

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

il coordinatore dovrà procedere quindi all'adeguamento del piano secondo quanto previsto dal comma precedente.

3.5.2

Adempimenti nel corso dei lavori

1. Il coordinatore per l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve:
 - a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni pertinenti a ciascuno di loro contenute nel P.S.C. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e del piano operativo, ivi compresi i piani operativi presentati dai subappaltatori; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
 - c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - a) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - b) verificare la costante presenza e conservazione sul cantiere di tutta la documentazione di cui al D.Lgs 81/2008 riferendo tempestivamente al Responsabile del procedimento di eventuali carenze riscontrate;
 - c) verificare la conformità e adeguatezza delle macchine e attrezzature utilizzate nel cantiere dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e dai lavoratori autonomi;
 - d) verificare che gli addetti alle lavorazioni abbiano ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza
 - e) verificare che sul cantiere sia presente solo personale autorizzato ed identificato con i cartellini prescritti dalla normativa vigente;
 - f) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste rispettivamente dagli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008, nonché proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero la risoluzione del contratto.
 - g) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 - h) armonizzare la propria attività con quella del Direttore dei Lavori fornendo allo stesso, in particolare, tutte le informazioni dirette prioritariamente al Responsabile del Procedimento ***** NEL CASO IN CUI SIA PERTINENTI IN BASE AGLI ATTI GARA LAVORI aggiungere ivi comprese le comunicazioni relative a verifiche ed accertamenti in ordine al rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto Art. 41 ter (RICORDARSI DI COORDINARE CON QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SE C'E' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA) e dall'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro. *****
2. Qualora il responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al comma 1, lettera i), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
3. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera i), il coordinatore per l'esecuzione deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, assumendosene le responsabilità, con adeguata motivazione; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata quelle la cui violazione è punita ai sensi del Dlgs 81/2008 con la sanzione dell'arresto, nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al comma 4.
4. Per la sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera j), il coordinatore può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al responsabile del procedimento. La sospensione è confermata per iscritto all'impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata da adeguata motivazione.
5. Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al comma 1, lettera i), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera j), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto.
6. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 12 lett. a), il coordinatore per l'esecuzione accede e presenza nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento coerentemente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori; in ogni caso l'attività dei suddetti dipendenti o collaboratori, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati al responsabile del procedimento, avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore per l'esecuzione che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

7. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al coordinatore per l'esecuzione la sostituzione o l'allontanamento immediato dei predetti dipendenti o collaboratori, senza obbligo di motivazione, così come può richiedere al coordinatore per l'esecuzione una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso. Qualora, per motivate ragioni accertate dal responsabile del procedimento, il coordinatore per l'esecuzione non sia in grado di garantire la propria presenza continuativa nel cantiere di cui all'oggetto o soddisfare le richieste di cui al comma precedente, ne dovrà dare preventiva comunicazione al responsabile del procedimento medesimo al fine di concordare con lo stesso soluzioni alternative atte a garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dei lavori, l'adempimento delle prestazioni professionali richieste dal presente disciplinare, ferme restando le responsabilità in capo al coordinatore per la esecuzione.

8. La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, così come la mancata formulazione di integrazioni o modifiche alle prestazioni del coordinatore per l'esecuzione, non comporta acquiescenza, da parte del responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore per l'esecuzione medesimo.

9. E' compresa nell'incarico, senza ulteriori compensi rispetto a quelli stabiliti nell'Allegato "Calcolo corrispettivo – DOC 9.4.8" al presente disciplinare, l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/06, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o circa gli oneri per l'attuazione del piano. E' inoltre compreso nell'incarico lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente documento con riferimento ad ogni eventuale lavorazione/attività richiesta all'impresa da parte dei collaudatori fino al momento di intervenuta fine lavori come risultante da apposito verbale.

10. Le proposte di cui all'art. 7, comma 2, possono essere presentate al coordinatore per l'esecuzione anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dello stesso articolo.

11. Il coordinatore per l'esecuzione svolge l'incarico in conformità alle normative che sono emanate successivamente alla sua nomina e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

12. Sarà onere del coordinatore per l'esecuzione:

- a) Effettuare, durante i periodi di effettivo svolgimento dei lavori, **almeno n.3 visite settimanali in cantiere**, salvo ulteriori presenze richieste dalla D.L. in base alla specifica tipologia e/o complessità delle lavorazioni in atto, segnalando l'effettuazione e l'esito del sopralluogo con le modalità di cui al successivo punto b).
- b) trasmettere al Responsabile del procedimento, tramite e mail o in subordine tramite fax, entro il giorno lavorativo successivo, copia dei verbali delle riunioni di coordinamento effettuate con le imprese operanti sul cantiere completi della documentazione necessaria a meglio descrivere le modalità operative/prescrizioni per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- c) Trasmettere al Responsabile del procedimento, secondo le modalità ed i tempi di cui al precedente punto b) eventuali verbali riscontranti situazioni non regolari o critiche complete di documentazione fotografica nell'oggetto o nel testo della comunicazione dovrà essere riportato: **"COMUNICAZIONE AL R.U.P. DI SITUAZIONE NON REGOLARE."**

***** NEL CASO IN CUI SIA PERTINENTI IN BASE AGLI ATTI GARA LAVORI aggiungere

- d) Segnalare, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al collaudatore se nominato ed all'impresa, entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dall'evento che possa originare l'applicazione della penale prevista dall'art. 41 ter del Capitolato Speciale d'Appalto la propria proposta di applicazione delle penali citate.

13. Il coordinatore per l'esecuzione è obbligato, senza ulteriori compensi rispetto a quelli stabiliti nell'Allegato "Calcolo corrispettivo – DOC 9.4.8" al presente disciplinare predisposto in conformità a quanto previsto dal successivo art. 3.6, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

Modalità di verifica e controllo dell'attività svolta dal coordinatore

1. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è a conoscenza ed accetta che:
 - a) Il Responsabile del Procedimento possa in qualunque momento verificare l'attività svolta, richiedendo di visionare la documentazione indicata nel precedente articolo 8, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta stessa;
 - b) Un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione Comunale, dalla stessa incaricato, possa eseguire dei sopralluoghi in cantiere, anche non preventivamente concordati, al fine di procedere con attività di verifica nell'ambito del sistema Gestione Qualità e Sistema Gestionale denominato Lavoro Etico o altri sistemi gestionali in uso soggetti a certificazione di conformità

3.5.4

Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori

1. Entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione dei lavori il coordinatore per l'esecuzione produce i documenti aggiornati relativi ai lavori e all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo.
2. Entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione dei lavori il coordinatore per l'esecuzione redige altresì una relazione finale, da trasmettere al Responsabile del procedimento, al Direttore dei Lavori, all'impresa esecutrice e, se nominato, al collaudatore, contenente:
 - a) un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
 - b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
 - c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;
 - d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
 - e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale secondo le previsioni degli atti contrattuali di gara, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
 - f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

ART. 3.6

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Visti:

- la Legge 4 agosto 2006, n. 48, art. 2, la quale prevede l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe minime nel settore dei servizi professionali
- l'art. 253, comma 17 D.Lgs. n. 163/06 recante la applicazione di quanto previsto nel Decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 in tema di tariffe professionali, nelle more della emanazione del Decreto di cui all'art. 92, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 163/06;

Il corrispettivo presunto spettante all'affidatario per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al presente disciplinare ammonta ad €. _____, oltre IVA ed oneri sociali, come risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 3.1 del disciplinare di incarico relativo alla "Verifica e analisi dei possibili interventi necessari per garantire l'idoneità statica e per la mitigazione delle principali vulnerabilità in materia antisismica relativa agli edifici denominati TORRE CIVICA e CASA MELANDRI ubicati in Ravenna angolo Via Ponte Marino – Via Serafino Ferruzzi" posto a base della procedura di gara conclusasi con determinazione dirigenziale DO del-----

Il corrispettivo a percentuale sarà applicato all'importo lordo dei lavori risultante dal progetto definitivo approvato.

Il corrispettivo presunto spettante all'affidatario per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al presente disciplinare ammonta ad €. _____, oltre IVA ed oneri sociali, come risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 3.1 del disciplinare di incarico relativo alla "Verifica e analisi dei possibili interventi necessari per garantire l'idoneità statica e per la mitigazione delle principali vulnerabilità in materia antisismica relativa agli edifici denominati TORRE CIVICA e CASA MELANDRI ubicati in Ravenna angolo Via Ponte Marino – Via Serafino Ferruzzi" posto a base della procedura di gara conclusasi con determinazione dirigenziale DO del-----

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

Il corrispettivo a percentuale sarà applicato, al lordo del ribasso d'asta, all'importo lordo dei lavori risultante dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione (ove pertinente).

ART. 3.7

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

Non è previsto nessun anticipo. Gli onorari verranno corrisposti entro 90 giorni dalla consegna della parcella formalmente autorizzata dal Responsabile del Procedimento nel seguente modo:

- a) l'onorario per l'attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, compreso il compenso delle relative spese, verrà corrisposto dopo l'avvenuta approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo e comunque entro 120 giorni dall'avvenuta consegna del progetto esecutivo;
- b) l'onorario per l'attività di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, compreso il compenso per le relative spese verrà corrisposto nella misura di 8/10 di quanto risultante dal progresso dell'importo dei lavori eseguiti, determinato dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo quinto verrà corrisposto il residuo quinto, fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto c), sarà liquidato entro 90 giorni dalla accettazione da parte del Responsabile del Procedimento della documentazione che il Coordinatore per l'esecuzione lavori deve trasmettere ai sensi del precedente art. 3.5.4.
- c) prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle fatture emesse, il coordinatore per l'esecuzione consegna al Responsabile dei lavori due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità, unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.

ART. 3.8

PENALI

Un eventuale ritardo nella consegna della documentazione indicata dai precedenti artt. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4 ascrivibile al Coordinatore per l'esecuzione e non motivato da esigenze o problematiche riconosciute dal Responsabile del Procedimento, comporterà l'applicazione di una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni, pari all'1‰ (uno per mille) del compenso dovuto, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'onorario presuntivamente determinato, raggiunto il quale l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente disciplinare senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione Comunale la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi.

Qualora il Coordinatore per l'esecuzione, per ragioni non riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste dal presente Disciplinare d'Incarico in relazione al numero minimo di giorni di presenza in cantiere stabiliti dal Responsabile del Procedimento, all'Affidatario sarà applicata una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni, pari a Euro 50,00 per ogni giorno di assenza fino ad un massimo del 10% dell'onorario presuntivamente determinato, raggiunto il quale l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente Disciplinare d'Incarico senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione Comunale la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per via di una presenza inferiore a quella prevista.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

CAPO 4 – DIREZIONE LAVORI

ART. 4.1 **DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'**

L'affidatario, nel caso di direzione lavori per le opere di cui al presente disciplinare, si impegna ad accettarne l'incarico qualunque sia il tempo che decorrerà dalla approvazione del progetto, alla esecuzione dei lavori, e quindi senza limiti di tempo.

ART. 4.2 **CALCOLO ONORARIO**

Visti:

la Legge 4 agosto 2006, n. 48, art. 2, la quale prevede l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe minime nel settore dei servizi professionali

- l'art. 253, comma 17 D.Lgs. n. 163/06 recante la applicazione di quanto previsto nel Decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 in tema di tariffe professionali, nelle more della emanazione del Decreto di cui all'art. 92, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 163/06;

Il corrispettivo presunto spettante all'affidatario per l'incarico di Direzione Lavori e Contabilità di cui al presente disciplinare ammonta ad €. _____, oltre IVA ed oneri sociali, come risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 3.1 del disciplinare di incarico relativo alla "Verifica e analisi dei possibili interventi necessari per garantire l'idoneità statica e per la mitigazione delle principali vulnerabilità in materia antisismica relativa agli edifici denominati TORRE CIVICA e CASA MELANDRI ubicati in Ravenna angolo Via Ponte Marino – Via Serafino Ferruzzi" posto a base della procedura di gara conclusasi con determinazione dirigenziale DO del-

Il corrispettivo a percentuale sarà applicato, al lordo del ribasso d'asta, all'importo lordo dei lavori risultante dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione (ove pertinente).

ART. 4.3 **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fermi restando i limiti e i divieti di cui ai precedenti articoli, nella prestazione di direzione dei lavori sono compresi tutti gli adempimenti, con la redazione della relativa documentazione e dei pertinenti elaborati, necessari alla redazione delle varianti in corso d'opera

ART. 4.4 **RAPPORTI CON L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

1. Il Direttore dei Lavori è destinatario delle attività istruttorie richieste dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le richieste a lui indirizzate ovvero indirizzate all'Amministrazione Comunale, ma aventi per oggetto la conduzione tecnica o economica dei lavori ovvero gli adempimenti contrattuali.
2. Il Direttore dei Lavori redige le relazioni scritte che fossero necessarie, su richiesta del Responsabile del Procedimento, al fine di corrispondere alle esigenze istruttorie dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici o degli organi tecnici della stessa.

In particolare, in ottemperanza agli adempimenti obbligatori richiesti dalla Autorità di Vigilanza LL.PP. di competenza del responsabile del procedimento nello svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori deve trasmettere in copia, entro il termine massimo di **15 giorni** successivi la data di rispettiva emissione, la seguente certificazione :

a) Verbale consegna dei lavori (eventualmente parziale e definitiva)

IN CASO DI APPALTO LAVORI SUPERIORE A €. 150.000, AGGIUNGERE:

b) Stati avanzamento lavori

c) Verbal di sospensione lavori

N.B. Nel caso di sospensione/i dei lavori per un periodo di tempo superiore ad 1/4 del tempo contrattuale (inclusendo eventuali termini di proroga concessi), tale circostanza va comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi, anche se i lavori non sono materialmente ripresi. Il superamento di detto periodo va calcolato considerando la somma delle durate complessive di tutte le sospensioni dei lavori intervenute al momento della prima comunicazione. Le eventuali comunicazioni successive alla prima di cui al precedente capoverso, vanno effettuate qualora si verifichi una ulteriore sospensione singolarmente superiore a 1/4 del tempo contrattuale. In ogni caso è allegata e trasmessa al RUP la documentazione attinente alle sospensioni (verbal di sospensione di cui al DOC. 5.3.1 allegato al presente disciplinare da utilizzarsi da parte del professionista, di ripresa ricorrendo il caso, nonché eventuale ulteriore documentazione per la completa comprensione delle circostanze e delle motivazioni che le hanno causate). Il tutto anche in formato file per il relativo invio on-line alla

Autorità LL.PP

d) Verbal di ripresa lavori

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

N.B. il verbale di ripresa di cui all'allegato **DOC. 5.3.0. al presente disciplinare, da utilizzarsi da parte del professionista**, deve essere consegnato al RUP entro 15 giorni dalla data di ripresa lavori. Qualora il certificato di ripresa lavori riguardi una sospensione che determina il superamento del ¼ del tempo contrattuale e lo stesso non sia già stato allegato alla relativa comunicazione di cui al precedente punto, sarà oggetto di specifica ed autonoma comunicazione a cui occorre allegare il documento **anche in formato file**.

e) Verbale di fine lavori

IN CASO DI APPALTO LAVORI SUPERIORE A €. 150.000, AGGIUNGERE:

N.B. Occorre trasmettere al RUP, entro 15 giorni dalla data di fine lavori, compilato e sottoscritto da parte del professionista, il modulo denominato "Relazione dettagliata sul comportamento delle Imprese (Allegato al presente disciplinare da utilizzarsi da parte del professionista) da compilarsi anche per eventuali subappaltatori in caso di subappalti autorizzati di importo superiore a €. 150.000,00.

f) Redazione conto finale

PENALI

In caso di tardiva consegna dei suddetti documenti e/o adempimenti sopra enunciati, verrà applicata una penale da trattenersi sulle relative liquidazioni, pari all'1‰ (uno per mille) del compenso dovuto, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'onorario presuntivamente determinato, raggiunto il quale l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'incarico nella fase in corso e in quelle non ancora completate ma previste nel presente disciplinare senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi anzi l'Amministrazione Comunale la richiesta di eventuali danni che potrebbe aver subito per i ritardi, da sommarsi alle eventuali ulteriori penalità previste dal presente disciplinare.

3. Qualora il Direttore dei Lavori non consegnasse all'Amministrazione Comunale le relazioni tecniche ed altre informazioni necessarie richieste e/o dovute all'Autorità di Vigilanza entro i termini prescritti dalla normativa in vigore al momento dei lavori, il Responsabile del Procedimento con sola comunicazione scritta può interrompere l'incarico di Direzione Lavori, facendo salva la richiesta di ulteriori danni che fossero derivati dallo stesso ed alla Stazione Appaltante.

ART. 4.5

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

1. La prestazione di Direzione dei Lavori comprende la partecipazione del Direttore dei Lavori alle riunioni degli organi collegiali dell'Amministrazione Comunale, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione o sul cantiere, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione all'esecuzione dei lavori, alla interpretazione del contratto, alle controversie e ogni altro adempimento connesso.
2. La prestazione comprende altresì:
 - a) la redazione di relazioni periodiche sull'andamento dei lavori e sui piani di controllo adottati, nonché la consegna in itinere di copia delle evidenze raccolte nel corso dell'esecuzione delle attività di controllo (qualora richieste dal responsabile del procedimento);
 - b) la redazione di controdeduzioni e della relazione riservata in relazione alle eventuali riserve presentate dall'impresa esecutrice;
 - b) la redazione di controdeduzioni o di una relazione in relazione alle eventuali contestazioni o esposti presentati da terzi circa l'andamento dei lavori.
3. Il Direttore di Lavori ha il diritto di pretendere dal Responsabile del Procedimento la consegna tempestiva di ogni atto, documento o altra informazione in possesso dell'Amministrazione Comunale, concernenti la conduzione del lavoro, con particolare riguardo alle richieste e autorizzazioni al subappalto, ai relativi contratti, all'emissione dei certificati di pagamento e alla corrispondenza che l'impresa esecutrice abbia eventualmente fatto pervenire direttamente all'Amministrazione Comunale.

ART. 4.6

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

L'onorario per l'attività di Direzione Lavori e Contabilità, compreso il compenso per le relative spese verrà corrisposto nella misura di 8/10 di quanto risultante dal progresso dell'importo dei lavori eseguiti, determinato dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo quinto verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e l'ottenimento delle certificazioni di legge

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

CAPO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.1

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI

E' onere dell'affidatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi per eventuali collaboratori di cui ritenesse opportuno avvalersi per l'espletamento del proprio incarico sollevando fin d'ora l'Amministrazione da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potrebbero occorrere a sé e al personale di assistenza all'interno degli edifici oggetto dell'incarico.

ART. 5.2

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Visti gli articolo 105 comma 4 DPR 554/99 e l'articolo 111, comma 1, D.Lgs. 163/06, l'affidatario/i avrà l'obbligo, con oneri a proprio carico, di stipulare la polizza assicurativa da produrre alla Amministrazione contestualmente alla consegna del progetto esecutivo dei lavori

ART. 5.3

RESCISSIONE INCARICO

Qualora a proprio insindacabile giudizio l'Amministrazione Comunale ritenga non dare ulteriore corso allo sviluppo delle varie fasi progettuali, o ritenga di effettuarli direttamente, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dei Professionisti a cui spetta il solo rimborso per il lavoro fino a quel momento svolto.

ART. 5.4

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione del presente Disciplinare d'incarico e/o del relativo contratto che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, è deferita alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Ravenna

ART. 5.5

SPESE A CARICO DEI PROFESSIONISTI

Saranno carico dell'affidatario/i le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. e del contributo integrativo per la Cassa di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti (2% legge n° del 3.1.1981) che saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Sono pure a carico dell'affidatario/i la tassa di registrazione e i diritti di segreteria se e in quanto dovuti.

ART. 5.6

DOMICILIO PROFESSIONISTI

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'affidatario/i eleggerà domicilio presso la Residenza Municipale di Ravenna.

ART. 5.7

IMPEGNO PROFESSIONISTI

La presente convenzione è senz'altro impegnativa ed esecutiva per l'affidatario/i, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione superiore.

Ravenna, _____

Letto, approvato e sottoscritto, confermando gli articoli del presente disciplinare, in segno di completa accettazione.

IL PROFESSIONISTA

In particolare si accettano senza riserve alcuna quanto espressamente previsto negli articoli 2.8, 2.11, 2.15, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7.

IL PROFESSIONISTA



COMUNE DI RAVENNA

P.IVA 00354730392 – www.comune.ra.it

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio Edilizia

Via S. Vitale n. 8 - 48100 Ravenna

Tel. 0544 - fax 0544 -

OGGETTO INTERVENTO

COMMITTENTE: Comune di Ravenna Servizio

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

CONTRATTO:

IMPORTO A BASE D'ASTA: Eurooltre Euro NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro

RIBASSO OFFERTO: %

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO:

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°

(Art. 133 del DPR 554/99)

Il giorno() del mese didell'anno duemila..... (200..), in Ravenna, il sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori:

VISTO:

- 1) - il verbale di consegna dei lavori in data
- 2) - il verbale di sospensione dei lavori in data

CONSIDERATO CHE :

i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono più le ragioni che li fecero sospendere,

O R D I N A

all'Impresa di riprendere, a partire da oggi, i lavori indicati in oggetto, per cui la nuova data di ultimazione degli stessi è stabilita per il giorno..... .

Sulla base di quanto esposto e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Impresa in segno della piu' ampia accettazione.

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

Visto il Responsabile del Procedimento

Solo per appalti superiori a €. 150.000,00

☐ **Sospensione sup. a ¼ tempo
contratt**

Visto l'Uff. Programmazione

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

DOC. 5.3.1



COMUNE DI RAVENNA

P.IVA 00354730392 – www.comune.ra.it

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio

Via - 48100 Ravenna

Tel. 0544 - fax 0544 -

OGGETTO INTERVENTO

COMMITTENTE: Comune di Ravenna Servizio

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

CONTRATTO:

IMPORTO A BASE D'ASTA: Eurooltre Euro NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro

RIBASSO OFFERTO: %

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO:

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.

(Art. 133 del DPR 554/99)

Il giorno() del mese didell'anno **duemila..... (200..)**, in Ravenna, il sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori:

VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori in data ;

CONSIDERATO CHE :

.....(Nota: Specificare motivi della sospensione)

O R D I N A

all'Impresa di sospendere, a partire da oggi, i lavori indicati in oggetto, fino a successivo ordine di ripresa impartito dalla Direzione Lavori.

..... (Nota: Vedi specificazioni di cui all' art. 133 comma 4 del DPR n. 554/99)

Sulla base di quanto esposto e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Impresa in segno della piu' ampia accettazione.

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

Visto il Responsabile del Procedimento

Solo per appalti superiori a €. 150.000,00

☐ **Superamento di ¼ del tempo contrattuale previsto per il**
Visto l'Uff. Programmazione

_____ data _____

SE SI (SOLO IN CASO DI DL ESTERNA)

☐ **E' presente l'allegato "riepilogo sospensioni e riprese lavori"**

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

SOLO PER APPALTI SUPERIORI A €. 150.000,00 IN CASO DI DIREZIONE LAVORI ESTERNA
(NOTA: il presente documento deve essere TASSATIVAMENTE consegnato al RUP, da parte del professionista esterno, unitamente ad ogni verbale sospensione lavori, ENTRO 10 GIORNI dalla data del verbale dell'ultima sospensione che determina il superamento del quarto del tempo contrattuale.)

AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Art. 27.3 – "Rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP." del disciplinare di incarico)

INTERVENTO:

TERMINE CONTRATTUALE PER ULTIMAZIONE LAVORI GG.:

(COMPRENSIVA DI EVENTUALI PROROGHE CONCESSE)

RIEPILOGO SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI ⁽¹⁾

(allegato al verbale di ripresa lavori)

SOSPENSIONI / RIPRESE				
N.	SOSPENSIONE LAVORI	RIPRESA LAVORI	NOTE	Durata Sospensione
1	<i>Data sosp.</i> _____ <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	<i>Data ripresa</i> _____ <input type="checkbox"/> Con proroga termini di gg. : _____	Nuova scadenza contr.le Data: _____	gg.: _____
<input type="checkbox"/> Superamento del ¼ del termine contrattuale previsto per il _____ ⁽²⁾				
2	<i>Data sosp.</i> _____ <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	<i>Data ripresa</i> _____ <input type="checkbox"/> Con proroga termini di gg. : _____	Nuova scadenza contr.le Data : _____	gg.: _____
<input type="checkbox"/> Superamento del ¼ del termine contrattuale previsto per il _____ ⁽²⁾				
3	<i>Data sosp.</i> _____ <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	<i>Data ripresa</i> _____ <input type="checkbox"/> Con proroga termini di gg. : _____	Nuova scadenza contr.le Data: _____	gg.: _____
<input type="checkbox"/> Superamento del ¼ del termine contrattuale previsto per il _____ ⁽²⁾				

DURATA TOTALE DELLE SOSPENSIONI GG. :

**ISCRIZIONE DI RISERVE DELL'APPALTATORE NEI
VERBALI DI SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEI LAVORI**

SI

NO

VERBALE/I NON SOTTOSCRITTI DALL'APPALTATORE

SI

NO

ALLEGATO A

Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

(1) il presente riepilogo deve essere consegnato **al RUP entro 15 giorni dalla data** del verbale dell'ultima sospensione che determina il superamento del quarto del tempo contrattuale.

(2) Il superamento del quarto del tempo contrattuale va accertato considerando la durata complessiva di tutte le **sospensioni** lavori intervenute al momento della comunicazione da inviare alla Autorità, anche se i lavori non sono ripresi. Va allegata e trasmessa al RUP, unitamente alla presente scheda, la documentazione attinente alle sospensioni (verbali di sospensione, di ripresa (ove effettuata) nonché eventuale ulteriore documentazione per la completa comprensione delle circostanze e delle motivazioni che le hanno causate). Il tutto **anche in formato digitale** per il relativo invio on-line alla Autorità LL.PP. Le comunicazioni successive alla prima, eventuali, vanno effettuate qualora si verifichi una ulteriore sospensione **singolarmente** superiore ad $\frac{1}{4}$ del tempo contrattuale

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa
(art. 27, comma 4, D.P.R. n° 34/2000)

SEZ. A - Dati generali sull'appalto

A1 - Anagrafica stazione appaltante (1)

Denominazione:	Comune di Ravenna
Natura giuridica	90
Codice stazione appaltante:	03094442 – c.f. 00354730392

(1) Qualora non ancora trasmessa all'Osservatorio, allegare alla presente la scheda C1 di cui alla modulistica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

A2 - Oggetto dell'appalto:

--

A3 - Codice univoco di individuazione dell'intervento attribuito dall'Autorità:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A4 - Dati economici

Importo del contratto	Lire	Euro
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Totale		
Importo dei lavori risultante dallo stato finale		

ALLEGATO A**Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali****A5 - Anagrafica aggiudicatario e/o affidatario (2)**

Denominazione:	
Natura giuridica	
Codice fiscale:	

(2) Qualora non ancora trasmessa all'Osservatorio, allegare alla presente la scheda C2 di cui alla modulistica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

SEZ. B - Svolgimento dei lavori: elementi significativi attinenti la condotta dell'impresa.

B1 - Certificazione di qualità

1.1.	L'impresa è in possesso del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000?	Si	No
1.2.	L'impresa è in possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale?		

B2 - Coordinamento imprese subappaltatrici

2.1.	Il coordinamento delle imprese subappaltatrici è stato positivo?	Si	No
2.2.	La presenza in cantiere della mano d'opera dell'impresa esecutrice e dei subappaltatori è ritenuta dalla stazione appaltante proporzionale alle quote subappaltate ?	Si	No

B3 - Inosservanza a leggi e regolamenti vigenti

3.1.	La stazione appaltante ha constatato e/o contestato all'impresa esecutrice l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamenti disciplinanti il settore?	Si	No
------	--	----	----

B4 - Inadeguatezza economico finanziaria

4.1. Si sono verificati, durante l'esecuzione dei lavori, episodi o segnalazioni che hanno evidenziato il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento da parte dell'impresa esecutrice di somme da corrispondere, a qualsiasi titolo, a terzi ?																Si				No					
4.2.		Se sì, il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento di somme da corrispondere è addebitabile a:								rifiuto senza motivazione				difficoltà economica-finanziaria momentanea				difficoltà economica-finanziaria consistente				difficoltà economica-finanziaria strutturale			
										SI				NO				SI				NO			

B5 - Comportamento dell'impresa

5.1.	Sono da segnalare fatti che dimostrano negligenza da parte dell'impresa ovvero inadempienze contrattuali?										Si		No			
5.2. Se si, specificare quali:	5.2.1.				5.2.2.				5.2.3.							
	Inosservanza a quanto disposto con ordini di servizio dalla direzione lavori e/o dal coordinatore unico per l'esecuzione dei lavori;				Sensibile rallentamento nell'esecuzione dei lavori e conseguente grave ritardo nell'ultimazione dell'opera;				Utilizzo di materiali e prodotti non pienamente rispondenti nelle dimensioni, nella consistenza o qualità a quanto previsto nel capitolato tecnico;							
	SI				NO				SI				NO			
	5.2.4			5.2.5			5.2.6			5.2.7						
	Esecuzione di lavorazioni in parziale o totale difformità rispetto a quanto previsto in contratto;			Carente organizzazione del cantiere in rapporto a quanto previsto nel contratto e nei documenti di cui agli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, del D.lgs n° 494/96 e successive modificazioni?			Carente direzione e assistenza tecnica, anche sotto il profilo della presenza in cantiere?			Carente cooperazione verso la stazione appaltante, al fine di superare difficoltà di carattere tecnico – amministrativo verificatesi durante la realizzazione dell'opera ?						
	SI				NO				SI				NO			

B6 - Effetti sul piano contrattuale

6.1.	L'inosservanza a leggi e regolamenti vigenti: (B3), l'inadeguatezza	6.1.1	6.1.2.	6.1..3.
------	---	-------	--------	---------

ALLEGATO A
Schema di disciplinare di incarico per prestazioni opzionali

		Una rescissione contrattuale in danno;				Una valutazione discrezionale del direttore dei lavori ed una conseguente decurtazione in sede di contabilizzazione del prezzo previsto in contratto per la singola lavorazione o materiale;				L'applicazione della penale prevista dal capitolato speciale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;			
		SI		NO		SI		NO		SI		NO	

dati relativi al direttore lavori	
Nome:	
Cognome	
Data:	
Firma	

visto il responsabile del procedimento	
Nome:	
Cognome	
Data:	
Firma	